SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 agosto 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero dell'interno

DECRETO 3 agosto 2010.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2009 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni. *(10A10237)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. **139**.

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Art. 2.

Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Art. 3.

Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 4.

Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le
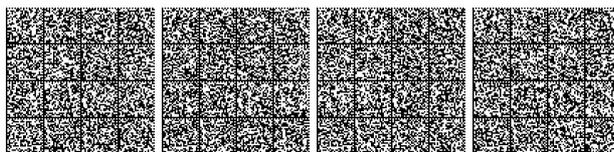
trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'articolo 3 senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-*bis* del Codice.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 3.

Art. 5.

Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 6.

Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell'articolo 131, comma 3, del Codice, le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONDI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2016

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 393
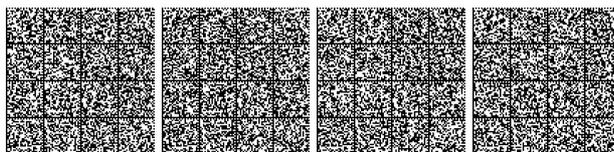
ALLEGATO I
(previsto dall'articolo 1, comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc. (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

2. interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*;

3. interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

4. interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

5. interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

6. modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici;

7. realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrate, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria;

8. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq;
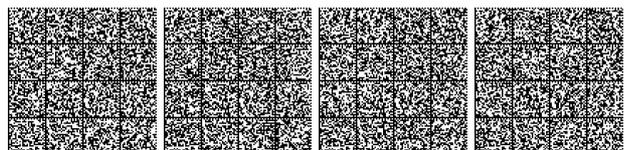
9. realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc);

10. interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

12. interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza;

13. interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

14. realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali;

15. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1 del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del *Codice*);

16. collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi;

17. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi;

18. interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo;

19. linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;

20. adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe;

21. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;

22. installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

23. parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del *Codice*);

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;

25. installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate;

26. impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie;

27. posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate;

28. pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere *b*) e *c*), del Codice), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

29. nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo;
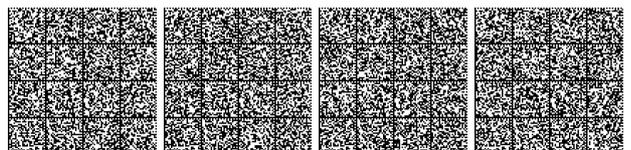
30. tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;

31. interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa;

32. ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi;

33. taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali;

34. riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;

35. ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti;

36. taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'articolo 136, comma 1, lettere *c*) e *d*), del Codice, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti;

37. manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq;

38. occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni;

39. strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
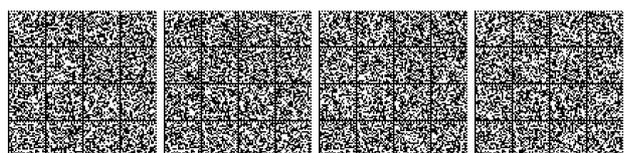
— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 146 *(Autorizzazione)*. — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera *d)*, e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'art. 143, commi 4 e 5. Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-*bis* e 143, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*. Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio, del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'art. 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
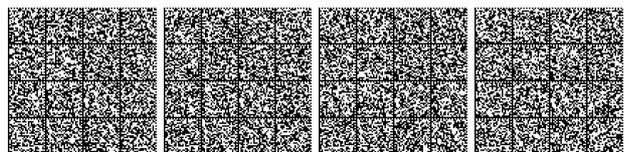
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una Conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La Conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario *ad acta*, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'art. 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Note all'art. 1:

— Per l'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 20 ottobre 2001, n. 245:

«Art. 23 *(Disciplina della denuncia di inizio attività).* — 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*,14-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della Conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, recante «Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2006, n. 25.

— Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112:

«Art. 45 *(Valore giuridico della trasmissione).* — 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2008, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 agosto 2008, n. 195:

«Art. 38 *(Impresa in un giorno)*. — 1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e)*, *m)*, *p)* e *r)*, della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera *c)* e dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-*bis*) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera *a)* del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera *a)*, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della Conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla Conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera *c)*, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 149 *(Interventi non soggetti ad autorizzazione)*. — 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 4, lettera *a)*, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera *g)*, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».

— Per il testo dell'art. 146 del decreto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nella nota alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 2, 2-*bis* e 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

«Art. 2-*bis (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.».

«Art. 10-*bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)*. — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.».

Note all'art. 5:

— Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45:

«Art. 131 *(Paesaggio)*. — 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.

3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.

4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.

5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.

6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.».

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

10G0157

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010.

Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative dell'Anno Giubilare Celestiniano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2009, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2010;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2010 carte valori postali celebrative dell'Anno Giubilare Celestiniano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre2009, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 2010, sono aggiunte le parole: «*z)* francobolli celebrativi dell'Anno Giubilare Celestiniano».

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 358

10A10501

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 agosto 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 435 del 28 giugno 2010, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Parma ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali CUB, Confederazione FP/CGIL, USIA-IT e FLP per l'intera giornata del 25 giugno 2010, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Vista la nota n. 11914 del 29 luglio 2010, con la quale il direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, ha preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Parma nel giorno 25 giugno 2010 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Emilia-Romagna, che, con lettera n. 591 del 3 agosto 2010 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Parma per il giorno 25 giugno 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A10625

DECRETO 17 agosto 2010.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 582 del 15 giugno 2010, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio - non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali RDB/PI, SDL Intercategoriale (USB costituente) e Cobas PI per l'intera giornata del 14 giugno 2010, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Vista la nota n. 10890 del 14 luglio 2010, con la quale il direttore della Direzione della Giustizia Tributaria, ha preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì nel giorno 14 giugno 2010 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Emilia-Romagna, che, con lettera n. 550 del 15 luglio 2010 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì per il giorno 14 giugno 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 agosto 2010

Il direttore generale: LAPECORELLA

10A10626

DECRETO 23 agosto 2010.

Emissione di buoni ordinari di Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 agosto 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 78.296 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 agosto 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 181 giorni con scadenza 28 febbraio 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di Regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del Regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le
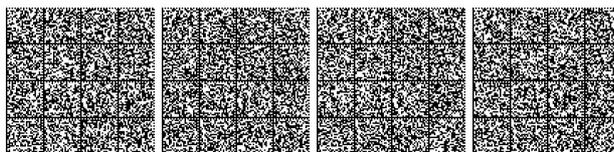
imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in Regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 26 agosto 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non su-

periore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 27 agosto 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in Regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il Regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di Regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A10658

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 6 maggio 2009 e 19 ottobre 2009 relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale S.A.S.», in Palmi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti degli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 6 maggio 2009 e 19 ottobre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. - Istituto lodo arbitrale S.A.S.», con sede legale in Palmi (Reggio Calabria), via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita IVA 02009950805, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli

articoli 4, comma 4, lettera A e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Viste le note in data 26 aprile 2010, prot. m dg DAG 5 maggio 2010 n. 63886.E, 28 aprile 2010, prot. m dg DAG 12 maggio 2010 n. 67180.E, 28 maggio 2010, prot. m dg DAG 31 maggio 2010 n. 76792.E, 29 giugno 2010, prot. m dg DAG 2 luglio 2010 n. 92076.E e 13 luglio 2010, prot. m dg DAG 16 luglio 2010 n. 97463.E con le quali il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società «I.L.A. - Istituto lodo arbitrale S.A.S.», chiede l'inserimento di quattordici ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

avv. Cardone Vitantonio, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1961;

avv. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970;

dott. Cuzzola Paolo Fortunato, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1970;

dott. De Matteis Antonio, nato a Messina il 3 agosto 1969;

dott. De Oto Antonello, nato a Termoli (Campobasso) il 28 novembre 1971;

dott. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979;

avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965;

avv. Galletti Massimo, nato a Messina il 16 febbraio 1962;

avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955;

avv. Rossi Angelo, nato a Reggio Calabria il 5 dicembre 1962;

prof. Saitta Antonio, nato a Messina il 13 agosto 1963;

dott. Salento Angelo, nato a Maglie (Lecce) il 20 ottobre 1971;

avv. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957;

avv. Vermiglio Carlo, nato a Messina il 13 gennaio 1947,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. PP.DG. 21 settembre 2007, 9 giugno 2008, 22 luglio 2008, 4 novembre 2008, 6 maggio 2009 e 19 ottobre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. - Istituto lodo arbitrale S.A.S.» con sede legale in Palmi (Reggio Calabria), via Raffaello n. 11, codice fiscale e partita IVA 02009950805, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera A e 10, comma 5, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di quattro ulteriori unità nelle persone di: avv. Cardone Vitantonio, nato a Reggio Calabria il 21 marzo 1961, avv. Cuomo Ulloa Francesca, nata a Genova il 19 aprile 1970, dott. Cuzzola Paolo Fortunato, nato a Reggio Calabria il 21 ottobre 1970, dott. De Matteis Antonio, nato a Messina il 3 agosto 1969, dott. De Oto Antonello, nato a Termoli (Campobasso) il 28 novembre 1971, dott. Fonda Clarissa, nata a Firenze il 25 marzo 1979, avv. Fragomeni Tiziana, nata a Milano il 10 ottobre 1965, avv. Galletti Massimo, nato a Messina il 16 febbraio 1962, avv. Gorga Michele, nato a Roccadaspide (Salerno) il 5 gennaio 1955, avv. Rossi Angelo, nato a Reggio Calabria il 5 dicembre 1962, prof. Saitta Antonio, nato a Messina il 13 agosto 1963, dott. Salento Angelo, nato a Maglie (Lecce) il 20 ottobre 1971, avv. Silla Flavia, nata a Padova il 4 aprile 1957 e avv. Vermiglio Carlo, nato a Messina il 13 gennaio 1947.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09931

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 9 luglio 2009 e 31 luglio 2009 relativo all'accreditamento, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «Power Training S.r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG. 9 luglio 2009 e 31 luglio 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «Power Training s.r.l.», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, codice fiscale e partita IVA 2936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 4 maggio 2010, prot. m dg DAG 10 maggio 2010 n. 66039.E con la quale il dott. Barberis Carlo, nato a Domodossola (Verbania) il 16 gennaio 1963 in qualità di legale rappresentante della società «Power Training s.r.l.», chiede l'inserimento di tre ulteriori nominativi nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che i formatori nelle persone di:

dott. Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959;

dott. Colombo Carola, nata a Vimercate (Milano) il 2 agosto 1964;

avv. Iorio Paolo, nato a Cagliari il 28 maggio 1952,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

La modifica dei PP.DG. 9 luglio 2009 e 31 luglio 2009 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «Power Training s.r.l.», con sede legale in Milano, via Olmetto n. 5, codice fiscale e partita IVA 12936510150 tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità nelle persone di: dott. Caradonna Marcella, nata a Stornara (Foggia) il 22 maggio 1959, dott. Colombo Carola, nata a Vimercate (Mialno) il 2 agosto 1964 e avv. Iorio Paolo, nato a Cagliari il 28 maggio 1952.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09932

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 luglio 2010.

Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;

Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52, del 4 marzo 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo, il quale prevede l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina;

Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera *a)* del predetto Accordo, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;

Vista l'ordinanza 6 agosto 2008 recante «Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»;

Considerato il persistere della necessità di un efficace monitoraggio della popolazione canina, attraverso l'identificazione dei cani e la loro iscrizione all'anagrafe regionale;

Preso atto delle rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe canina;

Ritenuto necessario verificare la corretta applicazione della normativa vigente finalizzata ad arginare il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo;

Considerati i rischi per la salute e l'incolumità pubblica conseguenti al randagismo, quali il diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali e le aggressioni da parte di cani rinselvatichiti;

Rilevata, altresì, la necessità di ribadire che l'identificazione e la registrazione della popolazione canina devono avvenire in maniera contestuale, con modalità uniformi in tutte le Regioni e Province Autonome, allo scopo di registrare gli animali in questione e consentendo, in tal modo, un controllo adeguato e una gestione efficace;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra indicate, prorogare le misure previste dalla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008 è prorogato di ulteriori 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

p. *il Ministro:* MARTINI

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 321

10A10615

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Alicia Cervera Aráez, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alicia Cervera Aráez nata a Valencia (Spagna) il giorno 31 ottobre 1982, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato in data 10 gennaio 2008 dalla Universitat de València - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato dalla Universitat de València - Spagna, in data 10 gennaio 2008 alla sig.ra Alicia Cervera Aráez, nata a Valencia (Spagna) il giorno 31 ottobre 1982, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Alicia Cervera Aráez è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09933

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Irena Rădăşan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 giugno 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Irena Rădăşan nata a Suceava (Romania) il giorno 11/03/1967, di cittadinanza romena, ha chiesto a questo Ministero il ricono-

scimento del titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicină a Generală» rilasciato in data 26 ottobre 1992 con il n. 184 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie - Iaşi - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Doctor-medic specializarea Medicinā a Generalā» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie - Iaşi - Romania, in data 26 ottobre 1992 con il n. 184 alla sig.ra Irena Rădăşan, nata a Suceava (Romania) il giorno 11 marzo 1967, di cittadinanza romena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Irena Rădăşan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09934

DECRETO 27 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Benigni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 5 luglio 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Benigni nata a Roma (Italia) il giorno 23 ottobre 1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato in data 18 dicembre 2009 dalla Universitat Rovira y Virgili - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciada en Medicina» rilasciato dalla Universitat Rovira y Virgili - Spagna, in data 18 dicembre 2009 alla sig.ra Elena Benigni, nata a Roma (Italia) il giorno 23 ottobre 1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Elena Benigni è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09935

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pawlik Iwona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Pawlik Iwona, nata a Cracovia (Polonia) il 30 ottobre 1974, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Technik elektroradiologii» conseguito in Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di tecnico sanitario di radiologia medica;

Visto il titolo di «Technik elektroradiologii» conseguito presso la Scuola Postliceale Medica «Stanislawa Leszczynska» n. 1, di Cracovia (Polonia) e rilasciato in data 18 giugno 1999;

Visto il parere della Conferenza di servizi espresso nella seduta del 7 giugno 2007 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento pari a (100 *CFU)* o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: informatica, misure elettriche ed elettroniche, statistica medica, analisi matematica, sociologia dei processi culturali e comunicativi, fisiologia, biochimica, biologia, fisica sperimentale, neuroradiologia, scienze tecniche mediche e applicate, farmacologia, igiene generale e applicata, medicina del lavoro, scienze infermieristiche, oncologia medica, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato cardiovascolare, neurochirurgia, pediatria, anestesiologia, pedagogia generale, diritto del lavoro, psicologia del lavoro e delle organizzazioni, organizzazione aziendale, sistemi di elaborazione delle informazioni, statistica per la ricerca sperimentale;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/347961/I.5.h.a.7/2123 in data 20 novembre 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla sig.ra Pawlik Iwona l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota, datata 12 maggio 2008, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione in data 18 maggio 2010, con la quale l'Università degli studi di Bologna - Alma Mater Studiorum - facoltà di medicina e chirurgia del corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Technik elektroradiologii» la Scuola Postliceale Medica «Stanislawa Leszczynska» n. 1, di Cracovia (Polonia) e rilasciato in data 18 giugno 1999 alla sig.ra Pawlik Iwona, nata a Cracovia (Polonia) il 30 ottobre 1974, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.

Art. 2.

1. La sig.ra Pawlik Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di radiologia medica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10097

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Scieszka Ferraro Katarzyna Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Scieszka Ferraro Katarzyna Anna, nata a Zywiec (Polonia) l'11 dicembre 1975, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del titolo pro-

fessionale di «Magistra analityki medycznej» conseguito in Polonia al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
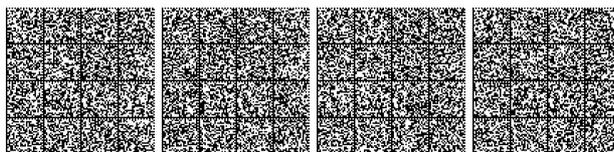
Visto il titolo di «Magistra analityki medycznej» conseguito presso l'Università Jagellonica - facoltà di farmacia di Cracovia (Polonia) e rilasciato in data 17 ottobre 2002;

Visto il parere della Conferenza di servizi espresso nella seduta del 7 giugno 2007 che ha subordinato il riconoscimento del titolo della richiedente al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di ventiquattro mesi (71 *CFU)* o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: patologia clinica, malattie del sangue, anatomia patologica, patologia generale, medicina legale, endocrinologia, statistica medica;

Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV/21838/I.5.I.J.3/1 in data 13 luglio 2007, con la quale questo Ministero ha comunicato alla sig.ra Scieszka Ferraro Katarzyna Anna l'attribuzione della suddetta misura compensativa;

Vista la nota, datata 20 luglio 2007, con la quale la richiedente ha comunicato di voler effettuare il tirocinio di adattamento;

Vista la relazione in data 11 marzo 2010, con la quale l'Università degli studi di Bologna - facoltà di medicina e chirurgia del corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico, ha fatto conoscere l'esito positivo del suddetto tirocinio;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Magistra analityki medycznej» conseguito presso l'Università Jagellonica - facoltà di farmacia di Cracovia (Polonia) e rilasciato in data 17 ottobre 2002 dalla sig.ra Scieszka Ferraro Katarzyna Anna, nata a Zywiec (Polonia) l'11 dicembre 1975, cittadina polacca, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Art. 2.

La sig.ra Scieszka Ferraro Katarzyna Anna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10098

DECRETO 30 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Munteanu Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Fondazione Accademica «V. Alecsandri» - Iasi di Roman nell'anno 1998, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
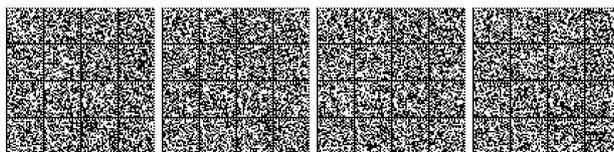
Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Fondazione Accademica «V. Alecsandri» - Iasi di Roman nell'anno 1998 dalla sig.ra Munteanu Elena, nata a Roman (Romania) il giorno 12 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Munteanu Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10099

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Società cooperativa Agricola Meridionale Agrime», in Martignano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 23 aprile 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa Agricola Meridionale Agrime - in liquidazione», con sede in Martignano (Lecce) (codice fiscale 032809200754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (Lecce) il 13 luglio 1961, domiciliato in Galatone (Lecce), con studio in via Chiesa, n. 3 - cap. 73044, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10496

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Toniolo Società cooperativa a responsabilità limitata» in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;
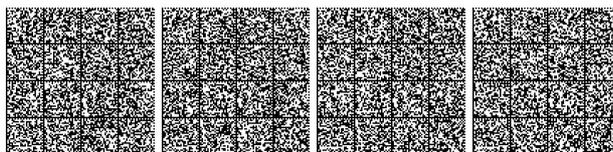
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Toniolo società cooperativa a r.l., con sede in Pisa (codice fiscale n. 01324520509) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Federica Paolicchi, nata a Pisa il 14 novembre 1965, ivi domiciliata in via Crispi, n. 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10497

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «San Francesco soc. coop. a r.l.», in Parete.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento pervenuto il data 27 aprile 2009 redatto da un revisore dell'Unione nazionale cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «San Francesco società cooperativa a r.l.», con sede in Parete (Caserta);

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto sociale alla vigente normativa in materia;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 26 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «San Francesco società cooperativa a r.l.», sede in Parete (Caserta) - Codice fiscale n. 02003280613 - costituita in data 30 gennaio 1992;

Art. 2.

L'avv. Federico Monni nato a Roma il 30 maggio 1969 con studio in Roma a via Cola di Rienzo n. 28 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di ad adeguare lo statuto sociale alla vigente normativa.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10492

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Lombarda servizi società cooperativa sociale a r.l.», in Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di mancato accertamento datato 30 giugno 2009 redatto da un revisore della Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Lombarda Servizi società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cremona;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato ripianamento delle perdite di bilancio relative agli esercizi 2006 e 2007;

Considerato che il comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Lombarda Servizi società cooperativa sociale a r.l.», sede in Cremona - Codice fiscale n. 01335740195 - Costituita in data 21 ottobre 2004;

Art. 2.

Il dott. Marco Rubino nato a Mede (Pavia) il 31 luglio 1971 con studio in Milano a C.so Italia n. 6 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di ripianare le perdite di bilancio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10493

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Sant'Antonio società cooperativa sociale cattolica tipo B», in Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 19 dicembre 2008 redatto nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Sant'Antonio cooperativa sociale Cattolica tipo B», con sede in Bologna;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative alla scarsa trasparenza dell'attività dell'organo amministrativo e alla mancata assoluzione degli obblighi retributivi e contributivi;

Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/1990, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Sant'Antonio

società cooperativa sociale Cattolica tipo B», sede in Bologna - Codice fiscale n. 02770971204 - Costituita in data 24 luglio 2007;

Art. 2.

Il dott. Mauro Cicchelli nato a Cassino (Frosinone) il 15 agosto 1942 con studio in Roma a via Salaria n. 292 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di verificare l'attività svolta dall'organo amministrativo, assolvere gli obblighi contributivi e retributivi.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10494

DECRETO 21 luglio 2010.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Anchise - Società cooperativa sociale», in Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento datato 5 agosto 2009 redatto da un revisore della confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «Anchise - società cooperativa sociale», con sede in Matera;

Viste le irregolarità riscontrate in sede ispettiva relative al mancato adeguamento dello statuto alla vigente normativa, al mancato pagamento dei contributi di revisione, al mancato ripianamento delle perdite di bilancio;Considerato che il Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 2 marzo 2010 ha espresso parere favorevole per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Viste le risultanze aggiornate degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione per sanare le irregolarità riscontrate nel suindicato verbale;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Anchise - Società cooperativa sociale», sede in Matera - Codice fiscale n. 01104880776 - costituita in data 26 luglio 2004;

Art. 2.

Il dott. Bruno Mario Guarnieri nato a Matera il 3 febbraio 1958 ed ivi residente alla via Bradano n. 1/B è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente, avendo cura in particolare di adeguare lo statuto alla vigente normativa, pagare il contributo di revisione dovuto, ripianare le perdite di bilancio.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il direttore generale: CINTI

10A10495

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERAZIONE 19 gennaio 2010.

Approvazione del finanziamento dei progetti di sussidiarietà per gli anni 2009-2010. (Deliberazione n. 3/2010/SG)

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

VISTA la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (di seguito Convenzione);

VISTA la legge 31 dicembre 1998 n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni Internazionali, quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata Convenzione (di seguito chiamata Commissione);

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2007, n.108, recante norme di riordino della Commissione ed in particolare l'art. 6 ove sono indicati i compiti della Commissione;

VISTI i DPCM in data 24 settembre e 9 novembre 2007 di ricostituzione della Commissione;

VISTO il D.P.R. in data 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. in data 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di raccordo e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita delle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia;

VISTO in particolare, l'art. 2 del sopraindicato D.P.C.M. del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato è stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e di raccordo sistemico nella materia delle adozioni dei minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri nell'ambito della Commissione istituita dalla sopraindicata legge 31 dicembre 1998, n. 476, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D.P.C.M. in data 3 luglio 2008 di nomina a Presidente della Commissione del Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi

VISTO il D.P.C.M. in data 17 luglio 2008 di conferma della dott.ssa Daniela Bacchetta nell'incarico di Vice presidente della Commissione;

VISTI i D.P.C.M. in data 17 luglio 2008, 22 ottobre 2008, 22 gennaio 2009, 20 luglio e 28 dicembre 2009 che hanno modificato la composizione della Commissione;

LETTI in particolare gli articoli gli artt. 11 e 12 del D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, riguardanti rispettivamente la presentazione dell'istanza di autorizzazione e l'accertamento dei requisiti da parte della Commissione;

VISTA la delibera n.13/2008/SG del 28 ottobre 2008, concernente l'approvazione dei criteri per l'autorizzazione all'attività degli enti previsti dall'art. 39 *ter* della legge 4 maggio 1983, n 184 e successive modificazioni, nonché la disciplina delle modalità di iscrizione nel relativo albo;

LETTA la delibera n. 28/2008 del 19 dicembre 2008, relativa all'approvazione del bando riguardante il "Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2009/2010 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2009", pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana del 12 febbraio 2009 – Serie Generale n. 35;

LETTA la delibera n. 1/2010/SG del 19 gennaio 2010, con la quale la Commissione ha ritenuto di destinare quota parte di risorse destinate nel 2009 al finanziamento di progetti di sussidiarietà nell'ambito di Intese Istituzionali di programma, in quanto non sono stati attivati i tavoli negoziali per la stipula delle medesime e, quindi gli enti accreditati/operativi nei paesi di riferimento hanno presentato progetti di intervento ai sensi del bando;

CONSIDERATO che, in assenza di tale delibera si sarebbe verificata una sensibile riduzione degli interventi di sussidiarietà nel paesi di origine con esclusione di alcuni paesi con i quali la Commissione intrattiene importanti rapporti di collaborazione;

RILEVATO che, sono stati presentati – entro i termini previsti dal bando- n. 50 progetti da parte di alcuni enti autorizzati ai sensi ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98;

CONSIDERATO che, nel bando, di cui alla citata delibera, n. 28/2008 sono espressamente indicati gli obiettivi per i quali la Commissione per le Adozioni Internazionali, avrebbe concesso il finanziamento e che essi consistono in:

a. la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia anche mediante esperienze pilota da attuarsi in partnership con ONG locali ed in
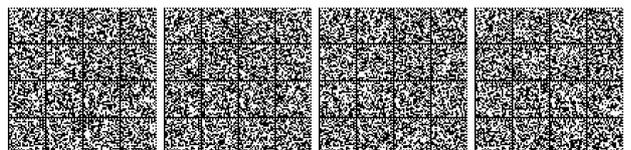
collaborazione con le autorità pubbliche che sovraintendono alla gestione ed al controllo dei minori rimasti senza cure dei genitori;

b. l'aiuto, anche mediante forme di micro credito, alle madri adolescenti ed alle coppie giovani per acquisire competenza genitoriale onde prevenire l'abbandono dei minori;
c. la riduzione del fenomeno dei ''bambini di strada'' mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o ''focolari'', ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;
d. il censimento e la registrazione dei minori non identificati; l'attivazione delle procedure giudiziarie e amministrative per l'avvio all'adozione dei minori privi di tutela parentale;
e. il reinserimento sociale dei minori prossimi alla maggiore età, i quali devono lasciare gli istituti, secondo le previsioni di legge del Paese, mediante programmi di monitoraggio, supporto psicologico per prevenire le devianze, tutoring per l'inserimento lavorativo, supporto logistico e servizi abitativi temporanei, altre forme di sostegno generatrici di reddito;
f. la prevenzione della mortalità infantile e di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento nonché la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione e di donne in stato di gravidanza;
g. la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;
h. la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto che siano in grado di assicurare, negli anni successivi, il proseguimento del progetto promosso, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi ai fini della redazione della graduatoria dei progetti da ammettere a finanziamento la Commissione ha ritenuto, secondo quanto previsto dal bando, di attribuire un punteggio massimo di **69**, come di seguito distribuiti:

- da **0** a **24** punti per la corrispondenza del progetto agli obiettivi prioritari del bando;
- da **0** a **5** punti per la metodologia attuata (per la valutazione della metodologia si tiene conto dei seguenti elementi:coerenza tra obiettivi e costi; utilizzo di strumenti per la progettazione partecipata; indicatori –il più possibile – di autovalutazione facilmente dimostrabili; utilizzo di un quadro temporale); nel caso in cui la metodologia risulti inadeguata il progetto non è ammesso a finanziamento
- da **0** a **5** punti per il coinvolgimento delle strutture e delle Autorità locali;
- da **0** a **5** punti per la concretezza del progetto;
- da **0** a **5** punti per la quota parte di finanziamento destinato ad interventi in strutture e risorse del territorio;
- da **0** a **5** punti per la conoscenza della realtà locale;

- da **0** a **5** punti per la chiarezza e fattibilità del piano delle attività;
- da **0** a **5** punti perché il progetto rappresenta una seconda fase di un precedente progetto;
- da **0** a **5** punti per il numero dei beneficiari;
- da **0** a **5** punti per i risultati attesi.

RAVVISATA la necessità, per esigenze di omogeneità e chiarezza interpretativa, che nell'attribuzione dei punteggi siano uniformemente utilizzati i seguenti termini di riferimento:

o	inadeguato	0
o	carente	1
o	limitato – scarso	2
o	adeguato	3
o	buono – rilevante - apprezzabile	4
o	ottimo	5

CONSIDERATO che, non sono stati valutati i progetti presentati da enti che alla data del 31.12.2008 non risultavano essere stati autorizzati e accreditati/operativi nel Paese estero ove si intende realizzare il progetto, quelli presentati da enti che, già accreditati nel Paese estero, abbiano perso l'accreditamento in epoca successiva alla pubblicazione del bando e quelli presentati per i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero;

CONSIDERATO che, nel caso in cui il progetto venga presentato da un ente autorizzato ed operativo nel Paese unitamente ad enti non autorizzati per tale Paese, l'ammissibilità del progetto riguarda solo l'ente autorizzato ed operativo in quanto un diverso orientamento precostituirebbe le condizioni per finanziare enti per la loro espansione ai fini di una successiva autorizzazione, con risorse della Commissione e ciò costituirebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri enti autorizzati partner di enti autorizzati ed operativi;

CONSIDERATO che, nel caso in cui il progetto non sia corredato di alcuni documenti comprovanti i requisiti richiesti dal bando, non può ammesso a valutazione e che viene dichiarato "non classificato" (N.C.);

CONSIDERATO che, non sono ammessi a valutazione e che pertanto sono dichiarati "non classificato" (N.C.) i progetti che non corrispondano ad alcuno degli obiettivi indicati dal bando;

CONSIDERATO che, la Commissione, in conformità a quanto previsto dal bando, ha altresì tenuto conto:

- dell'entità del finanziamento richiesto alla Commissione;
- dell'entità dell'apporto dei singoli enti e del coinvolgimento nei progetti presentati di altre istituzioni italiane e straniere;

- del numero degli enti coinvolti nel progetto, pur prevedendo il bando la possibilità che il progetto sia presentato da un solo ente;
- nel caso un ente abbia presentato o concorra a più progetti e ne abbia avuto approvato già uno, a parità di valutazione, va data priorità all'ente che ha presentato un solo progetto;
- nella ripartizione delle risorse si farà in modo che i progetti finanziati interessino quante più aree geografiche possibili;
- si ritiene che le voci da finanziare in via preliminare debbano essere quelle indicate nel bando e, in subordine, le voci riguardanti attività integrative del progetto, anche per meglio distribuire le risorse disponibili;
- nel caso in cui i progetti prevedano la formazione di personale, questa deve essere strumentale alla riuscita del progetto e il finanziamento dovrà riguardare personale locale e non italiano;
- non saranno ammessi a finanziamento gli acquisti di immobili e quei progetti che prevedono soltanto costruzioni o ristrutturazioni immobiliari, o parte di essi, non inseriti in un più ampio ed articolato progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati dal bando, e comunque richiedenti un impegno finanziario a carico della Commissione preponderante rispetto all'intero progetto.

RILEVATO che il progetto n.1, pervenuto in data 19 maggio 2009, è stato ritirato dagli enti proponenti in data 9 novembre 2009 e che pertanto non è stato valutato;

RILEVATO che 11 dei progetti presentati sono stati ritenuti **non classificati** perché non corrispondenti agli obiettivi del bando;

RILEVATO che 2 progetti sono stati ritenuti **non classificati** perché presentati da enti che alla data del 31/12/2008 non risultavano essere autorizzati per il Paese ove si intende realizzare il progetto;

RILEVATO che 1 progetto è stato ritenuto **non classificato** perché presentato da ente che alla data del 31/12/2008 non risultava essere accreditato per il Paese ove i intendeva realizzare il progetto;

RILEVATO che 4 progetti sono stati ritenuti **non classificati** perché consistono prevalentemente nella costruzione di immobili non inserita in un più ampio ed articolato progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati dal bando;
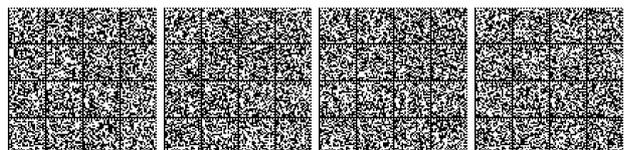
CONSIDERATO che, in base ai criteri previsti dal bando, è stata formata la graduatoria di cui all'allegato n. 1), che forma parte integrante della presente delibera;

ACCERTATO che, in base alla graduatoria di cui all'allegato n. 1, risultano finanziabili 31 progetti, di seguito elencati per area geografica:

- per l'area geografica dell'**Europa**:

prog. n 42 "Una famiglia per tutti - promozione di una cultura dell'accoglienza" **LITUANIA**

- per l'area geografica dell'**Asia**:

prog. n 4 "BHOPAL CHILDREN HOUSE: a scuola in fattoria " INDIA

prog. n 5 "Corso di formazione professionale per sarte. Occasione di riscatto sociale e professionale per biografie femminili in situazioni di disagio. II edizione" NEPAL

prog. n. 9 "Servizio sanitario per donne e bambini - Villaggi costieri e di entroterra in Cuddalore" INDIA

prog. n. 16 "Via del campo - Progetto di prevenzione dell'abbandono e di protezione dei bambini figli di prostitute nel villaggio di Poum Thmey, nella città di Preah Sihanouk" CAMBOGIA

prog. n. 17 "Ogni bambino ha diritto a una famiglia - Programma per garantire un ambiente familiare alternativo a bambini in stato di abbandono, bambini a rischio e bisognosi di speciale protezione - Fase II" FILIPPINE

prog. n. 29 "Sostegno e promozione dell'educazione per i minori svantaggiati dei villaggi di Andong e Khmer Lau - Distretto di Dangkao - Periferia di Phnom Penh, Cambogia" CAMBOGIA

prog. n. 30 "Rafforzamento delle organizzazioni comunitarie (CBOS) per il recupero dei bambini e la prevenzione dagli abusi nel distretto di Virudhunagar - Tamil Nadu, India" INDIA

prog. n. 34 "Donne, un futuro luminoso" NEPAL

prog. n. 35 "Un'opportunità di vita - Miglioramento della qualità di vita e reinserimento sociale per i minori in conflitto con la legge in Nepal" NEPAL

prog. n. 37 "Growing Strong II - Verso il rafforzamento delle Comunità Santhal del Distretto di Jhapa, Nepal: prevenzione della mortalità e morbilità materno-infantile e della dispersione scolastica, promozione delle attività generatrici di reddito e microcredito info" NEPAL

prog. n. 45 "Centro di accoglienza diurno Jal Jeevan: sostegno ai servizi per la comunità, per un futuro migliore dei bambini e delle famiglie di Jadibuti" NEPAL

prog. n. 49 "Sistema di sostegno alla genitorialità, per una coscienza di famiglia attraverso il mutuo aiuto" INDIA

- per l'area geografica dell'**Africa**:

prog. n. 3 "Sostegno ai bambini di strada dei Comuni V e VI di Bamako (Mali) e microcredito alle famiglie. Formazione del personale del Ministero, dei servizi sociali e del Tribunale" REPUBBLICA DEL MALI
prog. n. 18 "E' nostra responsabilità" KENYA
prog. n. 19 "Creazione di un Centro di ascolto, di informazione e orientamento per giovani donne e ragazze madri in difficoltà a Ziguinchor, Senegal" SENEGAL
prog. n. 20 "Organizzare la protezione dei bambini: progetto per la promozione della registrazione anagrafica di bambini in situazione di vulnerabilità e/o di abbandono in BURKINA FASO
prog. n. 22 "Progetto per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'infanzia in Repubblica del Benin" BENIN
prog. n. 24 "BRAVO! in Burkina Faso - Iscrizione anagrafica di bambini "inesistenti"" BURKINA FASO
prog. n. 43 "Operazione famiglia Wollaita" ETIOPIA

- per l'area geografica dell'**America Latina**:

prog. n. 2 "Casa di accoglienza per la riabilitazione dei bambini di strada nella comunità terapeutica dell'Istituto Mundo Libre" PERU'
prog. n. 6 "Diritto alla salute. Cura e assistenza pediatrica rivolta a bambini affetti da gravi patologie e in situazioni sociali di povertà" BOLIVIA
prog. n. 10 "Casa Maternal Rosa Virginia - Un cammino di vita e di opportunità" COLOMBIA
prog. n. 12 "Casa - Lar, una casa famiglia per ragazze - madri minorenni in Salvador di Bahia" BRASILE
prog. n. 13 "Brinquedoteca Comunitaria: un'alternativa alla strada" BRASILE
prog. n. 14 "Un posto sicuro per crescere - famiglia e comunità nuove basi da cui partire" BRASILE
prog. n. 15 "Progetto di prevenzione dell'abbandono minorile e di sostegno scolastico per bambini e adolescenti lavoratori peruviani - II fase" PERU'
prog. n. 31 "Progetto Guadalupe" BRASILE
prog. n. 32 "Implementazione di alcuni servizi alla tutela della minore età in Guatemala" GUATEMALA
prog. n. 44 "Adotta una speranza" BRASILE
prog. n. 50 "Cresco qui- Yo cresco aqui" COLOMBIA

DELIBERA :

all'unanimità dei presenti quanto segue:

a. **è dichiarato "non classificato", perché gli enti proponenti hanno ritirato il progetto:**
prog.n. 1 "Sostegno ai bambini disabili e alle loro famiglie, e accoglimento dei minori abbandonati presso la Fondation Viviane – Kinshasa"
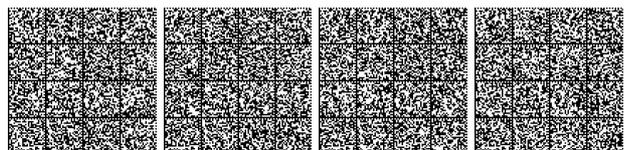
b. sono dichiarati "non classificati" perché non corrispondenti agli obiettivi del bando i progetti:

prog. n. 7 "Per loro ma non solo"
prog. n. 8 "Children's City - La città dei bambini"
prog. n. 11 "Escola Chico Mendes - Una scuola elementare di campo"
prog. n. 21 "Progetto per la salute e la lotta contro l'AIDS infantile in Guinea Bissau: costruzione di un Centro per il Trattamento Ambulatoriale (CTA) a Bissau"
prog. n. 25 "Il mio centro culturale - Una realtà"
prog. n. 26 "La Famiglia - Una speranza"
prog. n. 28 "Rafforzamento dei servizi forniti all'infanzia in difficoltà in Burkina Faso"
prog. n. 36 "Progetto privo di titolo"
prog. n. 39 "Realizzazione di una casa rurale di accoglienza e di riabilitazione per minori senza famiglia"
prog. n. 46 "Il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed il privato sociale per promuovere il diritto alla famiglia dei minori congolesi"
prog. n. 47 "Dall'assistenzialismo in istituto all'accoglienza in famiglia: una chiave per il futuro dei bambini abbandonati della Mongolia"

c. sono dichiarati "non classificati", perché alla data del 31/12/2008 gli enti proponenti non risultavano essere stati autorizzati nel Paese ove intendeva realizzare il progetto:

prog. n. 38 "La città dei mestieri, per volare nel cielo di domani" PERU'
prog. n. 48 "Assistenza ai bambini orfani e rafforzamento delle giovani donne" ETIOPIA

d. è dichiarato "non classificato", perché alla data del 31/12/2008 l'ente non risultava essere più accreditato nel Paese ove intendeva realizzare il progetto:

prog. n. 27 "Suoni & Voci della famiglia e Arte in Cucina" BRASILE

e. sono dichiarati "non classificati" in quanto i progetti consistono esclusivamente nella costruzione di immobili non inseriti in un più ampio ed articolato progetto finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati dal bando:

prog. n. 23 "Riduzione del fenomeno della dispersione scolastica nella regione del Kasai orientale, in Repubblica Democratica del Congo"
prog. n. 33 "Centro di tutela materno infantile e di accoglienza per la cura di minori portatori di handicap"
prog. n. 40 "Il diritto di essere bambini - Interventi a favore dell'infanzia Malgascia"
prog. n. 41 "Casa Licos - Intervento per la realizzazione di un sistema progettuale per le atività di accoglienza - diagnosi - cura di tipo socio-sanitario a favore di minori orfani, ragazzi di strada e ragazze madri"

f. è approvato il finanziamento dei seguenti progetti nella misura accanto indicata:

prog. n. 2 "Casa di accoglienza per la riabilitazione dei bambini di strada nella comunità terapeutica dell'Istituto Mundo Libre", da realizzarsi in Perù, presentato dall'ente Nuovi Orizzonti per Vivere L'adozione (N.O.V.A.)
Finanziamento approvato € 36.080,00

prog. n. 3 "Sostegno ai bambini di strada dei Comuni V e VI di Bamako (Mali) e microcredito alle famiglie. Formazione del personale del Ministero, dei servizi sociali e del Tribunale", da realizzarsi nella Repubblica del Mali, presentato dall'ente Nuovi Orizzonti per Vivere L'adozione (N.O.V.A.)
Finanziamento approvato € 40.000,00

prog. n. 4 "BHOPAL CHILDREN HOUSE: a scuola in fattoria", da realizzarsi in India, presentato dall'ente International Adoption
Finanziamento approvato € 64.274,05

prog. n. 5 "Corso di formazione professionale per sarte. Occasione di riscatto sociale e professionale per biografie femminili in situazioni di disagio. II edizione", da realizzarsi in Nepal, presentato dall'ente Associazione Amici Trentini
Finanziamento approvato € 26.520,00

prog. n. 6 "Diritto alla salute. Cura e assistenza pediatrica rivolta a bambini affetti da gravi patologie e in situazioni sociali di povertà", da realizzarsi in Bolivia, presentato dall'ente Associazione Amici Trentini
Finanziamento approvato € 20.953,00

prog. n. 9 "Servizio sanitario per donne e bambini - Villaggi costieri e di entroterra in Cuddalore", da realizzarsi in India, presentato dall'ente Amici Missioni Indiane – AMI
Finanziamento approvato € 72.094,80

prog. n. 10 "Casa Maternal Rosa Virginia - Un cammino di vita e di opportunità", da realizzarsi in Colombia, presentato dall'ente Amici Missioni Indiane – AMI
Finanziamento approvato € 73.850,00

prog. n. 12 "Casa - Lar, una casa famiglia per ragazze - madri minorenni in Salvador di Bahia", da realizzarsi in Brasile, presentato dall'ente Amici Missioni Indiane – AMI
Finanziamento approvato € 44.763,00

prog. n. 13 "Brinquedoteca Comunitaria: un'alternativa alla strada", da realizzarsi in Brasile, presentato dall'ente Amici Missioni Indiane – AMI
Finanziamento approvato € 49.270,00

prog. n. 14 "Un posto sicuro per crescere - famiglia e comunità nuove basi da cui partire", da realizzarsi in Brasile", presentato dall'ente Amici Missioni Indiane – AMI
Finanziamento approvato € 41.040,00

prog. n. 15 "Progetto di prevenzione dell'abbandono minorile e di sostegno scolastico per bambini e adolescenti lavoratori peruviani - II fase", da realizzarsi in Perù, presentato dall'ente C.I.F.A. Onlus
Finanziamento approvato € 68.003,55
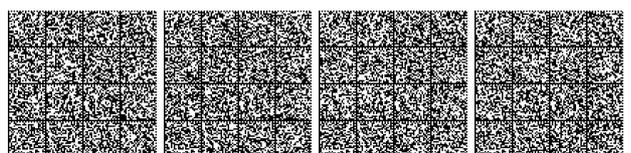
prog. n. 16 "Via del campo - Progetto di prevenzione dell'abbandono e di protezione dei bambini figli di prostitute nel villaggio di Poum Thmey, nella città di Preah Sihanouk – Cambogia", da realizzarsi in Cambogia, presentato dall'ente C.I.F.A. Onlus
Finanziamento approvato € 67.815,18

prog. n. 17 "Ogni bambino ha diritto a una famiglia - Programma per garantire un ambiente familiare alternativo a bambini in stato di abbandono, bambini a rischio e bisognosi di speciale protezione - Fase II – Filippine", da realizzarsi nelle Filippine, presentato dall'ente C.I.F.A. Onlus
Finanziamento approvato € 123.904,60

prog. n. 18 "E' nostra responsabilità", da realizzarsi in Kenya, presentato dall'ente Fondazione Raphael
Finanziamento approvato € 86.980,00

prog. n. 19 "Creazione di un Centro di ascolto, di informazione e orientamento per giovani donne e ragazze madri in difficoltà a Ziguinchor, Senegal", da realizzarsi in Senegal, presentato dall'ente Enzo B onlus
Finanziamento approvato € 26.150,00 per il solo ente coordinatore, in quanto gli enti partner non risultano autorizzati per il Paese

prog. n. 20 "Organizzare la protezione dei bambini: progetto per la promozione della registrazione anagrafica di bambini in situazione di vulnerabilità e/o di abbandono in Burkina Faso", da realizzarsi in Burkina Faso, presentato dall'ente Enzo B onlus
Finanziamento approvato € 28.950,00 per il solo ente coordinatore, in quanto gli enti partner non risultano autorizzati per il Paese

prog. n. 22 "Progetto per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'infanzia in Repubblica del Benin", da realizzarsi nella Repubblica del Benin, presentato dall'ente Enzo B onlus
Finanziamento approvato € 25.790,00 per il solo ente coordinatore, in quanto gli enti partner non risultano autorizzati per il Paese

prog. n. 24 "BRAVO! in Burkina Faso - Iscrizione anagrafica di bambini "inesistenti"", da realizzarsi in Burkina Faso, presentato dall'ente Comunità di S. Egidio Acap
Finanziamento approvato € 104.433,09

prog. n. 29 "Sostegno e promozione dell'educazione per i minori svantaggiati dei villaggi di Andong e Khmer Lau - Distretto di Dangkao - Periferia di Phnom Penh, Cambogia", da realizzarsi in Cambogia, presentato dall'ente C.I.A.I.
Finanziamento approvato € 58.271,00

prog. n. 30 "Rafforzamento delle organizzazioni comunitarie (CBOS) per il recupero dei bambini e la prevenzione dagli abusi nel distretto di Virudhunagar - Tamil Nadu, India", da realizzarsi in India, presentato dall'ente C.I.A.I.
Finanziamento approvato € 81.885,00

prog. n. 31 "Progetto Guadalupe", da realizzarsi in Brasile, presentato dall'ente Progetto Sao Josè
Finanziamento approvato € 187.711,96

prog. n. 32 "Implementazione di alcuni servizi alla tutela della minore età in Guatemala", da realizzarsi in Guatemala, presentato dall'ente Procura Generale della Congregazione Missionarie Figlie di San Girolamo Emiliani
Finanziamento approvato € 205.420,00

prog. n. 34 "Donne, un futuro luminoso", da realizzarsi in Nepal, presentato dall'ente N.A.A.A.
Finanziamento approvato € 55.104,50

prog. n. 35 "Un'opportunità di vita - Miglioramento della qualità di vita e reinserimento sociale per i minori in conflitto con la legge in Nepal", da realizzarsi in Nepal, presentato dall'ente N.A.A.A.
Finanziamento approvato € 59.290,60

prog. n. 37 "Growing Strong II - Verso il rafforzamento delle Comunità Santhal del Distretto di Jhapa, Nepal: prevenzione della mortalità e morbilità materno-infantile e della dispersione scolastica, promozione delle attività generatrici di reddito e microcredito info", da realizzarsi in Nepal, presentato dall'ente A.N.P.A.S.
Finanziamento approvato € 59.136,80

prog. n. 42 "Una famiglia per tutti - promozione di una cultura dell'accoglienza", da realizzarsi in Lituania, presentato dall'ente Fondazione AVSI
Finanziamento approvato € 138.940,00

prog. n. 43 "Operazione famiglia Wollaita", da realizzarsi in Etiopia, presentato dall'ente Centro aiuti per l'Etiopia
Finanziamento approvato € 418.778,58

prog. n. 44 "Adotta una speranza", da realizzarsi in Brasile, presentato dall'ente Rete Speranza
Finanziamento approvato € 189.225,00

prog. n. 45 "Centro di accoglienza diurno Jal Jeevan: sostegno ai servizi per la comunità, per un futuro migliore dei bambini e delle famiglie di Jadibuti", da realizzarsi in Nepal, presentato dall'ente Ai.Bi.
Finanziamento approvato € 104.610,00

prog. n. 49 "Sistema di sostegno alla genitorialità, per una coscienza di famiglia attraverso il mutuo aiuto", da realizzarsi in India, presentato dall'ente I bambini dell'Arcobaleno Bambarco onlus
Finanziamento approvato € 52.518,00

prog. n. 50 "Cresco qui- Yo cresco aqui", da realizzarsi in Colombia, presentato dall'ente S.O.S. Bambino I.A.
Finanziamento approvato € 118.518,00

DISPONE

- la comunicazione della presente delibera agli Enti coordinatori dei progetti approvati e finanziati;
- la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dopo aver acquisito la registrazione degli organi di controllo.

Così deciso in Roma, 19 gennaio 2010

Il Presidente: GIOVANARDI

10A10500
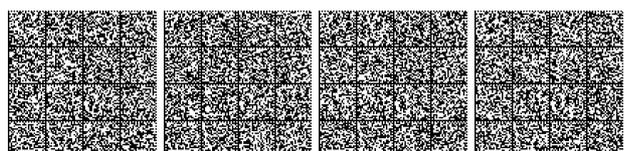
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 20 agosto 2010

Cambi del giorno 20 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2711
Yen	108,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,803
Corona danese	7,4506
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81910
Fiorino ungherese	279,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7083
Zloty polacco	3,9810
Nuovo leu romeno	4,2270
Corona svedese	9,4761
Franco svizzero	1,3151
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9640
Kuna croata	7,2873
Rublo russo	38,9199
Lira turca	1,9282
Dollaro australiano	1,4314
Real brasiliano	2,2386
Dollaro canadese	1,3326
Yuan cinese	8,6310
Dollaro di Hong Kong	9,8823
Rupia indonesiana	11400,52
Rupia indiana	59,3000
Won sudcoreano	1504,63
Peso messicano	16,2180
Ringgit malese	3,9939
Dollaro neozelandese	1,8076
Peso filippino	57,288
Dollaro di Singapore	1,7274
Baht tailandese	40,069
Rand sudafricano	9,3524

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10668

Cambi di riferimento a titolo indicativo del 23 agosto 2010

Cambi del giorno 23 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2704
Yen	108,23
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,805
Corona danese	7,4494
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,81690
Fiorino ungherese	280,71
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7085
Zloty polacco	3,9904
Nuovo leu romeno	4,2238
Corona svedese	9,3940
Franco svizzero	1,3160
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9030
Kuna croata	7,2770
Rublo russo	38,9130
Lira turca	1,9336
Dollaro australiano	1,4181
Real brasiliano	2,2280
Dollaro canadese	1,3292
Yuan cinese	8,6391
Dollaro di Hong Kong	9,8768
Rupia indonesiana	11405,42

Rupia indiana	59,2900
Won sudcoreano	1501,61
Peso messicano	16,1951
Ringgit malese	3,9753
Dollaro neozelandese	1,7897
Peso filippino	57,226
Dollaro di Singapore	1,7218
Baht tailandese	39,986
Rand sudafricano	9,3060

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10669

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prascend» 1 mg compresse per cavalli.

Decreto n. 82 del 5 agosto 2010

Medicinale per uso veterinario «PRASCEND» 1 mg compresse per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Procedure decentrate numeri DE/V/0130/001/DC - DE/V/0130/001/IB/003 - DE/V/0130/001/IA/001 - DE/V/0130/001/IA/002

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia SpA con sede in Reggello (Firenze), Località Prulli 103 - codice fiscale n. 00421210485.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Officina Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, con sede in 55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 10 blister da 10 cpr cadauno - A.I.C. n. 104134010;

scatola con 6 blister da 10 cpr cadauno - A.I.C. n. 104134022;

scatola con 16 blister da 10 cpr cadauno - A.I.C. n. 104134034.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: pergolide 1,0 mg (sotto forma di pergolide mesilato 1,31 *mg)*;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano (NDPA).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento dei segni clinici associati a disfunzione ipofisaria della parte intermedia dell'ipofisi (iperadrenocorticismo o sindrome di Cushing equina).

Tempi di attesa.

Da non utilizzare in animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

I cavalli trattati non possono essere destinati alla macellazione per il consumo umano.

È obbligatorio che il cavallo venga dichiarato non destinato al consumo umano ai sensi delle legislazioni nazionali in materia di anagrafe equina.

Uso non autorizzato in cavalle che producono latte per il consumo umano.

Validità: del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

Regime di dispensazione.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A10498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Farmolisina»

Provvedimento n. 159 del 6 agosto 2010

Specialità medicinale per uso veterinario: FARMOLISINA.

Confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101524027.

Titolare A.I.C: Ceva Vetem S.p.A. - via Colleoni n. 15 - 20041 Agrate Brianza (Milano), c.f. n. 09032600158.

Oggetto: Variazione tipo II - modifica aggiunta del sito produttivo.

È autorizzata l'aggiunta del sito produttivo Ceva Vetem S.p.A Animale Z.I La Ballastiere - 33501 Libourne (Francia), dove saranno effettuate tutte le fasi del processo produttivo, compreso il rilascio dei lotti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10499

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-199) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
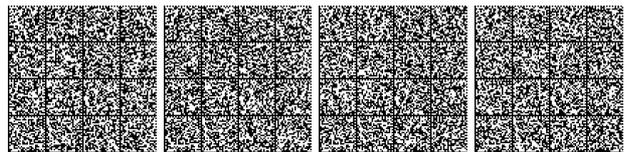
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.